



Ministero del Lavoro
della Previdenza Sociale

UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI MODENA

Modena, 1/3 APR 1957

A _____

Servizio 4/0/1
Prot. N. 12547 Allegati _____

Proposta al f.o. N. _____
del _____

OGGETTO: **Accordo prov. istruttori di guida dipendenti da autoscuole
per conducenti di veicoli a motore.**

**ASSOCIAZIONE PROV. AUTOSCUOLE AUTORIZZATE MODENESI
FEDERAZIONE PROV. ARTIGIANI
L. A. P. A. M.
UNIONE SINDACALE PROVINCIALE
CAMERA CONF. DEL LAVORO**

MODENA

Archivio Unico Cisl Emilia Centrale
Portale Contrattazione.it

Con la presente, si tra-

smette una copia dell'Accordo di lavoro
di cui all'oggetto, stipulato presso
quest'Ufficio in data 1/3/1957.

Nella lettera dovrà essere specificato quanto segue:

- 1) la data di applicazione;
- 2) l'istruttore che svolgerà tale lavoro (vedere vedere);
- 3) il trattamento applicato;
- 4) la durata del periodo di prova.

**IL DIRETTORE
(Dott. Edvino Miglia)**

19/61

La copia del presente accordo di lavoro, per mezzo di

il presente documento, viene presentata:

- 1) alla Direzione Provinciale del Lavoro;
- 2) al soggetto di lavoro;
- 3) alla Camera Conf. del Lavoro;
- 4) allo Stato;
- 5) altri esemplari, necessari per l'adempimento delle funzioni di legge per l'assunzione di lavoro.

Il tutto in conformità con le disposizioni di legge, per mezzo di

per mezzo di _____

ACCORDO PROVINCIALE PER GLI ISTRUTTORI DI GUIDA DIPENDENTI DA
AUTOSCUOLE PER CONDUCENTI DI VEICOLI A MOTORE DELLA PROVINCIA
DI MODENA

---oo0oo---

Il giorno 1/3/1967, presso l'Ufficio Provinciale del Lavoro e della Massima Occupazione di Modena, alla presenza del Direttore Dott. Edvino Miglia, assistito dal Segretario Geom. Sergio Stanzani,

t r a

le Autoscuole della Provincia di Modena rappresentate:
dalla Associazione Provinciale Autoscuole Autorizzate Modenesi nella persona dell'Ing. Renzo Solieri; dalla Federazione Provinciale Artigiani Modenesi nella persona del Sig. Giovanni Silvestri; dalla L.A.P.A.M. nella persona del Sig. Ettore Fermonti

e

gli Istruttori di guida dipendenti dalle predette Autoscuole, rappresentati:

dalla FILTAT - CISL nella persona del Segretario Provinciale Sig. Ireneo Delle Donne assistito dal Sig. Guerzoni Alcide dell'Unione Provinciale C.I.S.L.; dalla FIAI - CGIL nella persona del Segretario Provinciale Sig. Leonardi Romano

si è stipulato il presente accordo, convenendo quanto segue:

ART. 1 - ASSUNZIONI

L'assunzione viene fatta dalla Scuola e comunicata direttamente all'interessato per iscritto con apposita lettera.

Nella lettera dovrà essere specificato quanto segue:

- 1) la data di assunzione;
- 2) l'istruttore viene inquadrato quale lavoratore intermedio (vedere nota a verbale);
- 3) il trattamento economico;
- 4) la durata del periodo di prova.

La scuola deve inoltre esibire in visione all'istruttore copia del presente contratto di lavoro.

All'atto dell'assunzione l'istruttore deve presentare:

- 1) carta d'identità - documento equipollente;
- 2) libretto di lavoro;
- 3) le tessere per le assicurazioni sociali obbligatorie;
- 4) lo stato di famiglia;
- 5) altri eventuali documenti richiesti dalle particolari disposizioni di legge per l'esercizio di Scuole guida.

All'atto delle assunzioni le scuole possono, per mezzo del proprio medico di fiducia e a proprie spese, sottoporre l'istruttore a visita medica.

"Le assunzioni con contratto a tempo determinato sono regolate dalla legge 18 Aprile 1962 n.230 e dal D.P.R. 7 Ottobre 1963 n. 1525".

Dichiarazione a verbale

Il dipendente assunto come intermedio sarà inquadrato nel settore operai presso gli Istituti Previdenziali INAM - INPS - INAIL.

ART. 2 - PERIODO DI PROVA

L'istruttore assunto in servizio ha diritto ad un periodo di prova di 3 mesi.

Il periodo di prova deve risultare dalla lettera di assunzione e non potrà essere protratto nè rinnovato.

Nel caso in cui il periodo di prova venga interrotto per causa di malattia o di infortunio, l'istruttore sarà ammesso a completare il periodo di prova stesso sempre che sia in grado di riprendere il servizio entro 3 mesi dall'interruzione.

La retribuzione globale dell'istruttore in prova non può essere inferiore a quella minima fissata dal presente contratto.

Durante il periodo di prova la risoluzione del rapporto di lavoro potrà avere luogo da ciascuna delle due parti in qualsiasi momento, senza preavviso nè indennità.

Trascorso il periodo di prova senza dichiarazione di recesso, l'istruttore si considera assunto a tempo indeterminato con anzianità decorrente dalla data di inizio dello stesso periodo di prova.

Saranno esenti dal periodo di prova gli istruttori che abbiano già superato i 6 mesi di anzianità presso la stessa azienda.

ART. 3 - SERVIZIO MILITARE

Per la chiamata alle armi, o per il richiamo, valgono le disposizioni di legge.

Esaurito il servizio militare, l'istruttore nel termine di 15 giorni dal congedo deve mettersi a disposizione del datore di lavoro per riprendere servizio. Dalla data di presentazione in azienda decorre il diritto di trattamento normativo ed economico del presente contratto.

L'istruttore che non si presenti entro il termine suddetto è considerato dimissionario.

ART. 4 - ORARIO DI LAVORO

La durata del normale orario di lavoro è di 47 ore settimanali con un massimo di 8,20 ore giornaliere e ore 5,20 nella giornata del sabato, ivi comprese le ore di inoperosità e di attesa. La settimana lavorativa cessa di regola alle ore 13 del sabato.

L'orario di lavoro normale è continuativo. Durante la giornata l'istruttore ha diritto ad almeno 2 ore di libertà, non retribuite per la consumazione del pasto, nonchè a 12 ore ininterrotte di riposo a partire dalla fine del turno pomeridiano del giorno precedente.

Qualora ragioni di forza maggiore impongano di interrompere o sospendere le lezioni, la retribuzione dell'istruttore rimane invariata. E' facoltà dell'autoscuola disporre il recupero delle ore perdute senza ulteriori compensi.

Il recupero avverrà entro i 15 giorni successivi e nei limiti massimi di due ore giornaliere. Il recupero è escluso nei giorni festivi. Nei casi di licenziamento o di dimissioni il recupero termina con la cessazione del rapporto di lavoro senza che l'istruttore sia tenuto ad indennizzare il datore di lavoro per le ore non recuperate.

Dichiarazione a verbale

Nei limiti consentiti dalle esigenze delle Scuole di guida, il personale sarà ammesso a fruire della libertà dal servizio oltre le ore 13 del sabato, con facoltà per il datore di lavoro di recuperare negli altri giorni della stessa settimana le ore di lavoro non effettuate, entro i limiti massimi sopra indicati.

ART. 5 - RIPOSO SETTIMANALE

Il riposo settimanale deve essere concesso normalmente di domenica, salvo le eccezioni di legge.

L'istruttore ha diritto in ogni caso ad un giorno di riposo dopo sei giorni lavorativi. Pertanto compete all'istruttore - per il lavoro eccezionalmente prestato nel settimo giorno lavorativo - la retribuzione prevista per il lavoro straordinario festivo, senza pregiudizio per il riposo settimanale che deve essere fatto godere nella settimana immediatamente successiva.

ART. 6 - RETRIBUZIONE

La retribuzione è corrisposta agli istruttori mensilmente, a mezzo busta paga compilata a norma di legge, in un giorno stabilito dalla Scuola compreso tra il 27 e l'ultimo giorno del mese cui la retribuzione stessa si riferisce.

La retribuzione globale dell'istruttore è composta da:

- a) minimo tabellare mensile;
- b) indennità di contingenza (Intermedi 1^a cat. Metalmeccanici)
- c) aumenti periodici di anzianità ed ogni altra eventuale indennità.

La retribuzione oraria si ottiene dividendo la retribuzione globale mensile per 195. La retribuzione giornaliera si ottiene dividendo la retribuzione globale mensile per 25.

ART. 7 - SCATTI DI ANZIANITA'

I dipendenti, per l'anzianità di servizio maturata presso una stessa autoscuola a decorrere dal primo marzo 1967, hanno diritto per ogni biennio di anzianità ed indipendentemente da qualsiasi aumento di merito, ad una maggiorazione del 2% per 6 bienni da calcolarsi sullo stipendio mensile (paga base e contingenza).

Il ricalcolo degli aumenti periodici di anzianità, per quanto concerne le variazioni della indennità di contingenza, si effettuerà al termine di ogni anno solare ed avrà applicazione dal primo gennaio successivo.

Gli aumenti periodici di anzianità decorrono dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianità.

ART. 8 - TREDICESIMA MENSILITA'

L'autoscuola corrisponderà per ciascun anno al dipendente una tredicesima mensilità pari ad una mensilità della retribuzione globale.

Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno saranno corrisposti tanti dodicesimi della tredicesima mensilità quanti sono i mesi di servizio prestato presso l'autoscuola.

La frazione di mese superiore ai 15 giorni lavorativi si considera come mese intero.

La corresponsione dovrà essere effettuata in coincidenza con la vigilia di Natale ogni anno.

La tredicesima mensilità è computabile nella retribuzione ai fini della determinazione della indennità di anzianità.

ART. 9 - INDENNITA' VESTIARIO

L'Autoscuola, in considerazione della eccessiva usura degli effetti di vestiario, corrisponderà all'istruttore a titolo di indennità la somma di £. 5.000 per ogni mese di lavoro.

ART. 10 - LAVORO NOTTURNO E STRAORDINARIO

Qualora particolari esigenze di servizio lo richiedano, l'istruttore è tenuto a prestare l'opera sua - nei limiti consentiti dalla legge - oltre l'orario normale di lavoro, salvo giustificati motivi di impedimento.

Le ore straordinarie non possono superare le due ore giornaliere o le dodici ore settimanali.

L'istruttore è tenuto altresì a prestare servizio nei giorni festivi semprechè sia consentito dalle disposizioni di legge vigenti in materia.

E' considerato lavoro notturno quello compiuto dalle ore 22 alle ore 6. E' considerato lavoro straordinario quello eseguito oltre l'orario normale di lavoro di cui all'articolo 4).

E' considerato lavoro festivo quello eseguito nei giorni festivi di cui al punto b) del successivo articolo 11) entro i limiti del normale orario giornaliero.

E' considerato lavoro straordinario festivo, diurno o notturno quello compiuto dal lavoratore nel suo giorno di riposo settimanale nonchè quello compiuto negli altri giorni festivi oltre la durata del normale orario giornaliero.

Il lavoro straordinario è quello compiuto nei giorni festivi e in ore notturne deve essere compensato con le seguenti percentuali di maggiorazione:

- a) lavoro straordinario diurno feriale 22%
- b) lavoro straordinario notturno feriale 50%
- c) lavoro ordinario notturno 30%
- d) lavoro ordinario compiuto nei giorni festivi: diurno 40%
- notturno 75%

./.

- e) lavoro straordinario festivo diurno 40%
f) lavoro straordinario festivo notturno 80%

Le percentuali di cui sopra non sono cumulabili tra di loro nel senso che la maggiore assorbe la minore e verranno calcolate sulla quota oraria della retribuzione globale mensile.

ART. 11 - RICORRENZE FESTIVE

- a) tutte le domeniche, oppure i giorni di riposo settimanale compensativo;
- b) le seguenti festività nazionali ed infrasettimanali:
- 1) Capodanno (1° Gennaio)
 - 2) Epifania (6 Gennaio)
 - 3) S. Giuseppe (19 Marzo)
 - 4) Anniversario della Liberazione (25 Aprile)
 - 5) Lunedì dopo Pasqua (mobile)
 - 6) 1° Maggio (festa del lavoro)
 - 7) Ascensione (mobile)
 - 8) Corpus Domini (mobile)
 - 9) Proclamazione della Repubblica (2 Giugno)
 - 10) SS. Pietro e Paolo (29 Giugno)
 - 11) Assunzione (15 Agosto)
 - 12) Ognissanti (1° Novembre)
 - 13) Unità Nazionale (4 Novembre)
 - 14) Immacolata Concezione (8 Dicembre)
 - 15) Natale (25 Dicembre)
 - 16) S. Stefano (26 Dicembre)
 - 17) Festa del Patrono del luogo ove il lavoratore presta la sua opera.

Fermo restando il minimo di 17 festività, qualsiasi variazione in aumento stabilita dall'autorità nell'elenco dei giorni festivi si intenderà riportata nell'elenco di cui al punto b) e darà luogo al trattamento economico previsto dal presente articolo.

Nelle ricorrenze festive di cui alla lettera b), anche se cadenti in giornata di domenica o di riposo compensativo, al lavoratore sarà corrisposta la normale retribuzione giornaliera globale di fatto.

Ai dipendenti che "in dette ricorrenze festive prestano la loro opera, è dovuta oltre la normale retribuzione di fatto giornaliera la retribuzione per le ore effettivamente prestate con le maggiorazioni di cui all'art. 10.

Il trattamento di cui al primo capoverso del comma precedente spetta per intero al lavoratore assente dal lavoro per i seguenti motivi:

- a) infortunio, malattia, congedo matrimoniale, ferie, permessi e assenze nelle festività per giustificati motivi;
- b) riduzione dell'orario normale giornaliero settimanale;
- c) sospensione del lavoro, a qualunque causa dovuta, indipendentemente dalla volontà dell'istruttore;
- d) sospensione dal lavoro dovuta a riposo compensativo di lavoro domenicale o in coincidenza della festività con la domenica o al-

Tale congedo non si computa nell'annuale periodo di ferie.

ART. 16 - TRATTAMENTO DI MALATTIA E DI INFORTUNIO

In caso di malattia o di infortunio non sul lavoro o sul lavoro il lavoratore avrà diritto alla conservazione del posto per sei mesi.

Trascorso tale periodo, qualora il lavoratore non possa riprendere il lavoro per la persistenza della malattia o per le conseguenze; il rapporto di lavoro potrà essere risolto permanendo il pieno diritto alla liquidazione della indennità prevista all'articolo 21) del presente contratto.

Nei casi di assenza per infortunio sul lavoro l'Autoscuola corrisponderà all'istruttore una indennità pari ad 1/25° dello stipendio per ognuno dei primi tre giorni di assenza, non indennizzata dall'INAIL.

Nei casi di assenza per malattia assistibile dall'INAM quando la malattia si protragga oltre il 15° giorno, l'Autoscuola corrisponderà all'istruttore 1/25 dello stipendio per ognuno dei primi tre giorni di assenza non indennizzata.

La Scuola ha diritto di far controllare la malattia o l'infortunio da un medico di sua fiducia.

ART. 17 - NORME DISCIPLINARI

L'Istruttore deve dichiarare all'Autoscuola la propria residenza e segnalare gli eventuali cambiamenti di domicilio.

Ciascun istruttore deve essere subordinato verso i superiori e mantenere rapporti di reciproca collaborazione con i colleghi, urbanità verso gli allievi o i colleghi di lavoro ed in genere una condotta pienamente rispondente alla sua funzione di educatore.

L'istruttore che commetta atti pregiudizievoli alla sicurezza dell'Autoscuola, al normale e puntuale andamento del lavoro e comunque alla morale ed all'igiene è passibile di sanzioni disciplinari, fatte salve le eventuali responsabilità penali in cui incorra.

La motivazione in genere e la durata del provvedimento devono essere comunicati per iscritto all'interessato.

Le sanzioni disciplinari sono:

- 1) Il rimprovero verbale o scritto per mancanze disciplinari e morali di lieve entità;
- 2) La multa fino ad un massimo di due giornate della retribuzione che può essere inflitta:
 - a - all'Istruttore che ritardi ad iniziare il lavoro, o lo sospenda o lo interrompa, senza giustificato motivo;
 - b - all'istruttore che danneggi per incuria o colpa i mezzi o i materiali avuti in consegna, oppure, non avverta tempestivamente l'autoscuola degli eventuali guasti verificatisi o prevedibili negli autoveicoli affidatigli;
 - c - all'istruttore che non esegua il lavoro secondo le istruzioni ricevute oppure lo esegua con negligenza;

tro giorno festivo.

ART. 12 - ASSENZE

Tutte le assenze dovranno essere giustificate all'Autoscuola dall'istruttore entro il termine del turno di lavoro, salvo casi di forza maggiore, onde permettere all'autoscuola di predisporre la sostituzione.

Le assenze non giustificate saranno punite ai sensi del successivo articolo 17).

ART. 13 - PERMESSI

Al lavoratore che ne faccia richiesta possono essere accordati brevi permessi per giustificati motivi, con facoltà di non corrispondere la relativa retribuzione.

ART. 14 - FERIE

Il dipendente, non in prova, ha diritto per ogni anno solare ad un periodo di ferie pagate pari a:

- 12 gg. lavorativi fino a 3 anni di anzianità;
- 15 gg. lavorativi da oltre 3 anni e fino a 6 anni di anzianità;
- 18 gg. lavorativi da oltre 6 fino a 8 anni di anzianità;
- 22 gg. lavorativi oltre gli 8 anni di anzianità.

Nell'anno di assunzione e in quello di cessazione le frazioni di anno saranno conteggiate per dodicesimi, abbandonando le frazioni di mese sino a 15 gg. e considerando mese intero quelle superiori a 15 gg.

Il periodo di prova, una volta ultimato, si computa agli effetti della determinazione delle giornate di ferie spettanti.

La risoluzione del rapporto di lavoro per qualsiasi motivo non pregiudica il diritto alle ferie e il dipendente avrà diritto alle stesse o alla indennità sostitutiva per i giorni maturati e non goduti.

Il periodo di preavviso non può essere considerato come periodo di ferie.

L'epoca delle ferie sarà stabilita secondo le esigenze del lavoro, di comune accordo tra le parti.

Non è ammessa rinuncia espressa e tacita delle ferie, nè la loro sostituzione con alcun compenso. L'istruttore che, nonostante la assegnazione delle ferie, non usufruisce per sua volontà delle medesime, non ha diritto ad alcun compenso, nè al recupero negli anni successivi.

ART. 15 - CONGEDO MATRIMONIALE

All'istruttore che contrae matrimonio e che ha maturato presso la scuola una anzianità di servizio di sei mesi, sarà concesso un congedo di dodici giorni consecutivi di cui 9 retribuiti e dedotto quanto eventualmente corrisposto per tale periodo dall'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale.

- d - all'istruttore che tenga un contegno inurbano e scorretto verso la clientela ed il pubblico;
- e - all'istruttore che commetta qualunque atto pregiudizievole alla disciplina, alla morale, all'igiene, alla sicurezza e al buon nome della Scuola.

L'importo delle multe verrà versato alla Cassa Mutua Malattie.

3) Nei casi di maggiore gravità o recidività il datore di lavoro ha facoltà di infliggere la sospensione.

La sospensione senza retribuzione fino ad un massimo di sei giorni lavorativi può essere inflitta:

- a - all'istruttore che si assenti simulando malattia e/o con sotterfugi si sottragga agli obblighi del lavoro;
- b - all'istruttore che, per negligenza nel servizio, arrechi danni al materiale, alle persone ed alle macchine;
- c - all'istruttore che si presenti o si trovi in servizio in stato di ubriachezza;
- d - all'istruttore che persista a commettere mancanze già punite con multe;
- e - all'istruttore che rimanga assente senza giustificato motivo per tre giorni consecutivi;
- f - all'istruttore che abbandoni il lavoro senza giustificato motivo;
- g - all'istruttore che già richiamato, usi senza autorizzazione l'autovettura dell'Autoscuola a scopo personale.

4) Il licenziamento immediato, con la perdita del preavviso ma con il diritto all'indennità di licenziamento può essere inflitto all'istruttore che:

- a - si renda colpevole di grave insubordinazione o vie di fatto verso superiori o clienti;
- b - commetta furti, o danneggiamenti dolosi alle macchine e ai materiali dell'Autoscuola;
- c - richieda ai clienti, a scopo di lucro personale, compensi e/o premi;
- d - affidi la guida del veicolo a persona non autorizzata dall'autoscuola;
- e - ometta di fare il rapporto al rientro del veicolo per qualsiasi incidente verificatosi nel corso del servizio o trascuri di provvedere a raccogliere le possibili testimonianze atte a suffragare ogni eventuale azione di difesa. In ogni caso l'istruttore risponderà in proprio oltre dei danni al materiale dell'Autoscuola, anche dei danni causati a terzi, salvo le sanzioni comminate dai regolamenti di polizia urbana e dal Codice della Strada;
- f - per recidività entro l'anno nelle stesse mancanze già punite con la sospensione.

ART. 18 - RESPONSABILITÀ DELL'ISTRUTTORE

L'istruttore è responsabile del veicolo e del materiale che riceve in consegna, rispondendo degli eventuali smarrimenti o danni ad esso imputabili, esclusi i casi fortuiti o di forza maggiore.

A scanso di ogni responsabilità l'istruttore prima di iniziare il servizio, deve assicurarsi che il veicolo sia in perfetto stato di funzionamento e in caso contrario, deve darne immediata comunicazione all'autoscuola.

L'istruttore è inoltre responsabile delle contravvenzioni a lui imputabili per negligenza.

L'istruttore ha l'obbligo di sostituirsi vicendevolmente in caso di necessità, salvo che non sia impedito da provata causa di forza maggiore e salvo il diritto alla remunerazione delle eventuali ore straordinarie di lavoro.

L'Istruttore è tenuto per tutto il tempo del rapporto di lavoro a non impartire lezioni private e a non assumersi alcun incarico presso altre autoscuole senza l'autorizzazione della Scuola Guida da cui dipende.

L'istruttore deve curare la piccola manutenzione interna ed esterna del veicolo, sempre che essa sia possibile; qualora la predetta manutenzione sia effettuata oltre l'orario normale di lavoro, il tempo impiegato nella stessa sarà considerato prestazione straordinaria.

ART. 19 - SOSPENSIONE DELLA PATENTE

L'istruttore al quale, per motivi che non comportino il licenziamento immediato sia dall'autorità sospesa la patente di guida, avrà diritto alla conservazione del posto per un periodo di 3 mesi senza retribuzione.

Ove l'istruttore durante questo periodo fosse adibito ad altro lavoro allo stesso spetterà il salario della categoria cui sarà assegnato.

Qualora la sospensione della patente si prolungasse oltre il termine anzidetto, oppure l'istruttore non accettasse di essere adibito al lavoro cui la Scuola lo destina, si farà luogo alla risoluzione del rapporto di lavoro. In tal caso all'istruttore verrà corrisposta l'indennità di licenziamento di cui all'art. 21) secondo la retribuzione percepita.

All'Istruttore è riconosciuta comunque facoltà di risolvere in qualsiasi momento il rapporto di lavoro con diritto allo stesso trattamento contemplato al comma precedente.

ART. 20 - PREAVVISO

Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato salvo il caso previsto dall'art. 17 può essere risolto da ciascuna delle due parti, mediante comunicazione scritta, con un preavviso di 1 mese.

I termini di disdetta decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun mese.

La parte che risolve il rapporto, senza l'osservanza dei predetti termini di preavviso, deve corrispondere all'altra una indennità pari all'importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso.

Il periodo di preavviso, anche se sostituito dalla corrispondente indennità, sarà computato nell'anzianità agli effetti dell'indennità di licenziamento.

ART. 21 - INDENNITA' DI LICENZIAMENTO

In caso di licenziamento o dimissioni l'istruttore ha diritto ad una indennità pari a:

- 20/30 di stipendio fino ad una anzianità inferiore a 2 anni
- 25/30 di stipendio al raggiungimento del 2° anno, fino al 3° di anzianità
- 30/30 di stipendio oltre il 3° anno di anzianità.

Ai soli fini della determinazione della indennità di licenziamento l'anzianità maturata al 28/2/67 sarà computata in misura del 50%.

In caso di mancato raggiungimento di una completa annualità l'indennità sarà frazionata in 12/mi.

L'indennità di anzianità è maggiorata dei ratei di 13[^].

Il predetto trattamento compete anche nei casi di dimissioni del dipendente.

ART. 22 - INDENNITA' IN CASO DI MORTE

In caso di morte dell'istruttore, l'indennità di licenziamento, quella sostitutiva del preavviso e ogni altro diritto maturato (ferie, tredicesima) alla data del decesso devono essere corrisposte al coniuge, ai figli, e, se vivevano a carico del lavoratore, ai parenti entro il terzo grado ed agli affini entro il secondo grado.

In mancanza delle persone indicate al primo comma le indennità predette sono attribuite, ai sensi dell'articolo 2122 del C.C. secondo le norme della successione legittima.

ART. 23 - CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO E LIQUIDAZIONE

Cessato il rapporto di lavoro, l'Autoscuola consegnerà all'istruttore che ne rilascerà ricevuta, il libretto di lavoro, la tessera assicurativa ed ogni altro documento di pertinenza dell'interessato, ciò sempre che non ne sia impedita da cause di forze maggiore.

Qualora esistano contestazioni sull'ammontare delle indennità di liquidazione, l'Autoscuola corrisponderà all'Istruttore la parte non contestata.

ART. 24 - CESSIONE - TRASFORMAZIONE - FALLIMENTO - CESSAZIONE DELLA SCUOLA

In caso di cessione o di trasformazione in qualsiasi modo dell'Autoscuola, non si risolve il rapporto di lavoro ed il personale ad esso addetto conserva tutti i suoi diritti nei confronti del

NOTA VERBALE

- 1) - Qualora per norme di legge o per ottenimento da azione sindacale fosse inclusa nel Contratto per gli Istruttori di guida delle Autoscuole per conducenti la 14^a erogazione detta indennità assorbirà sino alla concorrenza l'attuale indennità di vestiario continuata nell'art. 9 del Contratto stipulato per la provincia di Modena con decorrenza dall'1/3/1967;
- 2) - Le parti concordano che per condizioni di miglior favore si intende anche la mancata trattenuta dallo stipendio degli oneri fiscali e previdenziali che per legge sono a carico dei dipendenti, e che di regola non erano mai state trattenute precedentemente il 31/12/1966/.

-----0000000-----